

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE TOFFOL, LOTTI, BONAZZI, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, FELICETTI, GIOINO, GUARASCIO, NESPOLO, MARGHERITI, POLLASTRELLI, BAIARDI, SEGA, RASIMELLI, GIURA LONGO e POLLIDORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1984

Interventi straordinari a sostegno della zootecnia bovina da carne

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso degli ultimi 20 anni si è sviluppato l'allevamento specializzato del bovino da carne indotto dalla necessità di utilizzare, trasformandole e valorizzandole, le ingenti produzioni cerealicole foraggere.

Le forme di allevamento si sono via via perfezionate ed affinate con l'introduzione di tecniche sofisticate di alimentazione basate sulle più moderne attribuzioni della ricerca nel settore.

Questa specializzazione e questo bagaglio di conoscenze ed esperienze ha permesso fino al 1982 di mantenere costi di produzione a livello di quelli realizzati negli altri Paesi della Comunità economica europea.

Nel 1983 è iniziato un andamento sfavorevole del mercato della carne, nell'intera Comunità, che per la prima volta nel 1984 è sceso sotto il 75 per cento del prezzo di riferimento. Inoltre il perdurare dell'alto costo del denaro per gli allevatori italiani

ha prodotto condizioni tali da non metterli più in grado di recuperare i costi di produzione, determinando perdite notevoli per ogni capo allevato, come è stato ampiamente documentato da tutte le associazioni di categoria.

L'intervento dell'AIMA, limitato nel tempo e nella quantità, ha prodotto un parziale sollievo solo per chi ha potuto usufruire dei ritiri, mentre non ha prodotto l'effetto sperato sul mercato.

La chiusura dell'intervento AIMA ed il perdurare delle condizioni che hanno determinato la perdita nel 1984 fanno ritenere che nel 1985 la situazione si aggraverà.

Di fronte a tale prospettiva gli allevatori stanno chiudendo le stalle o riducendo drasticamente il numero dei capi allevati, con il pericolo di smobilitazione di un intero settore produttivo fondamentale per l'equilibrio della bilancia dei pagamenti del nostro Paese essendo la carne la prima voce, dopo quella energetica, del *deficit*.

Si disperderebbero inoltre investimenti, conoscenze e professionalità di alto livello che in questi anni sono stati accumulati e che non hanno nulla da invidiare alle agricolture degli altri Paesi della Comunità economica europea.

Poichè si ritiene che il nostro Paese non possa rinunciare ad una attività così importante, è indispensabile che lo Stato provveda ad intervenire in modo da consentire il superamento dell'attuale situazione di crisi.

A tale scopo si ritiene che un intervento rapido ed incisivo possa essere costituito dal contributo pubblico per l'abbassamento dei tassi di interesse sui debiti che gli allevatori hanno contratto con gli istituti di credito per l'acquisto del bestiame da allevare.

L'azione deve introdurre elementi di selettività privilegiando, attraverso forme diverse nell'erogazione dei contributi, gli allevatori di soggetti da carne di produzione nazionale.

Presumendo che l'indebitamento verso il sistema bancario sia nell'ordine di mille miliardi, con un intervento di ottanta miliardi è possibile far fronte alle esigenze del settore.

I benefici previsti dalla presente legge verranno erogati in rapporto ad una dotazione massima di 50 capi bovini per ogni unità attiva impiegata nell'azienda.

Le cooperative operanti nel settore potranno beneficiare dell'intervento con il limite massimo di 100 capi per ogni socio conferente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli allevatori di bovini da carne singoli o associati in cooperativa potrà essere concesso un contributo sugli interessi per l'indebitamento contratto con gli istituti di credito per l'acquisto di bestiame da ingrasso. Tale contributo verrà erogato in rapporto ad una dotazione massima di 50 capi bovini per ogni unità attiva impiegata nell'azienda.

Alle cooperative il contributo sarà erogato in rapporto ad una dotazione massima di 100 capi bovini per ogni socio conferente.

Art. 2.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi fino a 12 mesi sui prestiti contratti dagli allevatori di bovini da carne singoli o associati in forma cooperativa è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 60 miliardi.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti è concesso dalle Regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione.

Il contributo di cui all'articolo 1 non potrà superare il 3,5 per cento e potrà essere aggiuntivo di altre agevolazioni creditizie.

Art. 3.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi per l'acquisto di soggetti, svezzati o scolostrati, da allevamento delle razze rientranti nel decreto del Ministro dell'agricoltura del 5 luglio 1984, nonché delle razze piemontese, pezzata rossa friulana e sarda è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 20 miliardi.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti è concesso dalle Regioni a statuto speciale e ordinario e dalle province di Trento e Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo non potrà essere superiore all'8 per cento e potrà essere aggiuntivo di altre agevolazioni creditizie.

Art. 4.

I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono estesi alle cooperative operanti nel settore dell'allevamento del bovino da carne nella misura massima del valore corrispondente a 100 capi bovini per ogni socio conferente.

Art. 5.

Gli interventi di cui all'articolo 3 hanno durata settennale; la relativa copertura finanziaria a partire dal 1985 sarà definita annualmente in sede di approvazione del bilancio dello Stato in misura adeguata alle necessità che verranno determinate dalle Regioni le quali provvederanno a comunicarle al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge le Regioni a statuto speciale ed ordinario, nonché le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, sentite le associazioni dei produttori ove esistenti, alla quantificazione delle necessità finanziarie per gli interventi previsti all'articolo 2 e le comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero entro i successivi 30 giorni provvede, in accordo con le Regioni, al riparto e all'assegnazione dei finanziamenti.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 80 miliardi, per l'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.